



Decreto Dirigenziale n. 225 del 29/07/2016

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Comune di Eboli (SA) - Concessione dell'area demaniale di mq 98,00, ubicata in via San Vito Martire, costituente ex canale Castrullo, individuata in catasto al foglio 25, particella n. 259 (parte), ad uso rivendita di prodotti agricoli.

Ditta Lavorgna Filippo - Prat. 2424 BD

IL DIRIGENTE DELL' UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE GENIO CIVILE DI SALERNO PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

Premesso

- a) Che con istanza pervenuta a questa U.O.D. il 22.07.2011 ed acquisita al protocollo regionale in data 25.07.2011, n. 581504, il sig Lavorgna Rolando, nato a Eboli il 13.04.1944 ed ivi residente alla via 1° Maggio n. 2, C.F. LVR RND 44D13 D390R, chiese la concessione dell'area demaniale di mq 121, ubicata alla località San Vito, costituente ex canale Castrullo, individuata in catasto al foglio 25, particella n. 259 (parte), ad uso rivendita di prodotti agricoli;
- b) Che l'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2012/1273/FCAM/BD del 01.02.2012 comunicò a questa U.O.D. il provvedimento del comune di Eboli nei confronti del sig. Lavorgna Rolando, con il quale di diffidava quest'ultimo a demolire opere abusive realizzate su area demaniale ubicata in via San Vito Martire del comune di Eboli;
- c) Che il comune di Eboli con nota prot. n. 3404 del 25.01.2013, acquisita al protocollo regionale al n. 83835 del 04.02.2013, comunicava che il sig. Lavorgna Rolando aveva provveduto "alla rimozione della copertura a forma spiovente in legno e pannelli di poliuretano espanso, sostituendola da telone plastico trasparente" in ottemperanza all'ordinanza n.268/2011;
- d) Che in seguito a quest'ultima comunicazione quest'ufficio predispose sopralluogo sui luoghi interessati dalle suddette opere dal quale emerse che effettivamente il sig. Lavorgna Rolando aveva ottemperato all'ordinanza sopra citata demolendo la copertura realizzata abusivamente;
- e) Che con nota prot. n. 209838 del 25.03.2014 questa U.O.D. nel comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m. e i. chiese al comune di Eboli e al Consorzio di Bonifica Destra Sele, per quanto di competenza, se vi fossero motivi ostativi al rilascio della concessione in uso dell'area demaniale in argomento;
- f) Che il Consorzio di Bonifica Destra Sele, con nota prot. n. 1775 del 24.04.2014 ed il comune di Eboli, con nota prot. n. 29576 del 07.08.2014, comunicarono entrambi il proprio nulla osta alla concessione dell'area demaniale in argomento;
- g) Che con nota prot. n. 712728 del 27.10.2014 questa U.O.D. in seguito ad una più approfondita istruttoria della pratica, chiedeva documentazione tecnica integrativa necessaria per la precisa individuazione dell'area demaniale chiesta in concessione;
- h) Che la documentazione integrativa pervenuta a questa U.O.D. in data 15.07.2015 ed acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 491715, risultava mancante della planimetria di dettaglio in scala 1:200 o 1:500 richiesta, per cui in sede di un successivo sopralluogo fu richiesta per le vie brevi alla ditta richiedente;
- i) Che con istanza pervenuta in data 31.05.2016 ed acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 373920 il sig. Lavorgna Rolando, nel trasmettere l'elaborato grafico richiesto corredata da relazione illustrativa, ha chiesto la concessione dell'area demaniale di mq 98 e contestualmente ha chiesto di intestare la stessa al figlio Filippo Lavorgna nato a Eboli il 31.07.1975 ed ivi residente alla via Umberto Nobile n.75, titolare dell'impresa individuale Lavorgna Filippo con sede in Eboli, via San Vito Martire snc, Partita IVA 04914210655;
- j) Che con nota prot. n. 378027 del 01.06.2016 questa U.O.D. ha comunicato alla ditta richiedente il parere favorevole alla concessione dell'area demaniale con le seguenti prescrizioni:
- a) I manufatti installati sull'area demaniale ossia il prefabbricato, insistente su area demaniale per mq 7,80, e la tettoia, insistente sull'area demaniale per mq 30,20, devono essere costituiti da strutture precarie amovibili;
 - b) L'area deposito merci di mq 14,34 non può essere interessata da nessuna struttura, anche precaria, ma utilizzata solo per l'appoggio di merci e simili;
 - c) L'area di sosta temporanea di mq 45,66 può essere utilizzata esclusivamente per la sosta momentanea di automezzi, per lo scarico di merci, o di autovetture dei clienti per l'acquisto di prodotti e delimitata da strisce apposte sul manto stradale;
- e contestualmente ha chiesto la corresponsione delle indennità di occupazione relative al periodo 2012-2016 nonché la costituzione del deposito cauzionale.

Considerato:

- k) Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione relative al periodo 2012-2016 di € 1.667,20, codice tariffa 1518, con bonifico bancario effettuato in data 01.06.2016 intestato Banco di Napoli TRN 0101077748904306487620076200IT, sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- l) Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale di € 588,00, codice tariffa 1519, con bonifico bancario effettuato in data 01.06.2016 co TRN 0101077748904306487620076200IT sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;
- m) Che il Sig. Lavorgna Filippo, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- n) Che l'area in argomento, nell'ambito del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Campania Sud, ricade in zona R_utr – Rischio potenziale da frana;
- o) Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

Visto:

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 1 del 18.01.2016;
- la Legge Regionale n.2 del 18.01.2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 15.02.2016;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 10.06.2016, prot. n.728;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 10.06.2016, prot. n.729;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal P.I. Francesco De Ruberto, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all'impresa individuale Lavorgna Filippo con sede in Eboli, via San Vito Martire snc, Partita IVA 04914210655, titolare Lavorgna Filippo nato a Eboli il 31.07.1975 ed ivi residente alla via Umberto Nobile n.75, C.F. LVR FPP 75L31 D390B, la concessione dell'area demaniale di mq 98,00, ubicata in via San Vito Martire, costituente ex canale Castrullo, individuata in catasto al foglio 25, particella n. 259 (parte), ad uso rivendita di prodotti agricoli.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione esclusivamente ad uso rivendita di prodotti agricoli.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

La ditta dovrà osservare inoltre le seguenti prescrizioni:

- d) I manufatti installati sull'area demaniale ossia il prefabbricato, insistente su area demaniale per mq 7,80, e la tettoia, insistente sull'area demaniale per mq 30,20, devono essere costituiti da strutture precarie amovibili;
- e) L'area deposito merci di mq 14,34 non può essere interessata da nessuna struttura, anche precaria, ma utilizzata solo per l'appoggio di merci e simili;
- f) L'area di sosta temporanea di mq 45,66 può essere utilizzata esclusivamente per la sosta momentanea di automezzi per lo scarico di merci o di autovetture dei clienti per l'acquisto di prodotti e delimitata da strisce apposte sul manto stradale;

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2016 e scadenza il 31.12.2021. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone, codice tariffa 1518, che per l'anno 2016 è stabilito in € 335,78, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 588,00, già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell' Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali congruagli, dovrà effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, sul C/C postale n. 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica

Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al comune di Eboli;

In forma cartacea:

- al sig. Lavorgna Filippo

.

Il Dirigente
Biagio FRANZA